

Pubblicato il 06/03/2025

N. 04792/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01599/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1599 del 2025, proposto da Maria Giovanna Solinas, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Castellana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero Dell'Istruzione e del Merito, Ministero Dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ministero Dell'Economia e delle Finanze, Ministero per Gli Affari Europei, il Sud, Le Politiche di Coesione e il Pnrr, Ministero per Gli Affari Europei, il Sud, Le Politiche di Coesione e il Pnrr – Struttura di Missione per il Pnrr, non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per Gli Affari Europei, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Le Politiche di Coesione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Jessica Puchaczewski, non costituito in giudizio;

Chiara Quartu, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Locci, Lorenzo Locci, con domicilio eletto presso lo studio Lorenzo Locci in Cagliari, via Dante 77;

per l'annullamento

previa sospensione

- della graduatoria finale di merito e dell'elenco dei vincitori per la classe di concorso A048 – Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di secondo grado, nonché del relativo decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito – USR Sardegna, pubblicata con Decreto del Direttore Generale Prot n. 0022035.28-11-2024 pubblicato 28.11.2024 (doc.1 – DDG Prot n. 0022035.28-11-2024 del 28.11.2024+graduatoria allegata), nella parte in cui non è stata attribuita alla ricorrente la riserva di cui agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ovvero la riserva di cui all'art.1, comma 9-bis, Legge 21 giugno 2023, n. 74 e conseguentemente nella parte in cui non risulta il nome del ricorrente nell'elenco dei vincitori sui posti riservati e nella parte in cui non è presente il nome della ricorrente tra i candidati risultati idonei vincitori di concorso, pur avendo riportato la valutazione complessiva di 183,75 punti;

- della graduatoria finale di merito e dell'elenco dei vincitori per la classe di concorso A048 – Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di secondo grado, nonché del relativo decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito – USR Sardegna successivamente rettificata con Decreto del Direttore Generale Prot n. 0022340.02-12-2024 pubblicato il 02.12.2024 (doc.2 – DDG Prot n. 0022340.02-12-2024 pubblicato il 02.12.2024+graduatoria allegata) nella parte in cui non è stata attribuita alla ricorrente la riserva di cui agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ovvero la riserva di cui all'art.1, comma 9-bis, Legge 21 giugno 2023, n. 74 e conseguentemente nella parte in cui

non risulta il nome del ricorrente nell'elenco dei vincitori sui posti riservati e nella parte in cui non è presente il nome della ricorrente tra i candidati risultati idonei vincitori di concorso, pur avendo riportato la valutazione complessiva di 183,75 punti.

- della nota di prot. n. 1224 del 21.01.2025 n. del 21.0.2025, con la quale l'USR della Sardegna ha rigettato l'istanza in autotutela presentata dalla ricorrente con contestuale la richiesta di accesso documentale del 6.12.2024, inviata a mezzo pec. (doc.3_PEC_Accesso agli Atti del 5.12.2024 + autotutela - doc. 4 Provvedimento parziale diniego e rigetto autotutela protocollo n. 1224 del 21.01.2025);

- per quanto occorrer possa, laddove interpretato in malam partem, del Decreto Ministeriale del 26 ottobre 2023, n. 205, recante "Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112";

- per quanto occorrer possa, laddove interpretato in malam partem, del Decreto Dipartimentale 6 dicembre 2023, n. 2575, recante "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205";

- per quanto di ragione, del verbale o dei verbali redatti dalla Commissione e dagli estremi ignoti con cui è stata predisposta la graduatoria finale di merito senza tener conto del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il titolo di riserva di cui agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010,

n. 66 ovvero il titolo di riserva di cui all'art.1, comma 9-bis, Legge 21 giugno 2023, n. 74, ad essere collocata tra gli idonei vincitori del concorso;

- per quanto di ragione, dei verbali e/o degli atti di valutazione dei titoli dei candidati dagli estremi ignoti a fronte dei quali la commissione d'esame ha ritenuto di collocarli in graduatoria in posizione superiore a quella della ricorrente sebbene aventi punteggio inferiore.
- per quanto di ragione, dei provvedimenti dagli estremi ignoti con i quali i candidati inseriti nella graduatoria A048 sono stati individuati come destinatari di ruolo e assegnatari di sede al posto della ricorrente, lesivi nella parte in cui l'Amministrazione non ha provveduto al corretto inserimento della ricorrente nella graduatoria finale di merito e all'assunzione della stessa ivi inclusi tutti gli avvisi e gli atti di rettifica, scorrimento e le operazioni di surroga pubblicati dall'USR Sardegna nelle seguenti date: 3.12.2024 (doc. 4 Avviso del 3.12.2024), 6.12.2024 (doc. 5 avviso di nomine in ruolo personale docente del 6.12.2024), 9.12.2024 (doc.6 Avviso Assunzione docenti del 9.12.2024), 13.12.2024 (doc.7 Decreto parziale rettifica - Assunzioni Docenti a.s. 24/25 del 13.12.2024), 18.12.2024 (doc.8 Decreto integrazione graduatoria A048 del 18.12.2024), 19.12.2024 (doc. 9 Decreto di rettifica al decreto di integrazione graduatoria A048 del 19.12.2024), 20.12.2024 (doc. 10 Avviso per surroghe del turno 11 -classi di concorso AB24-A047- A048 del 20.12.2024) 27.12.2024 (doc.11 Decreto nomine personale docente da GM A.S. 2024/25 Esiti fasi 1 e 2 del turno 11- Nuove Surroghe CDC A048 del 27.12.2024), 31.12.2024 (doc. 12 Decreto ulteriore integrazione graduatoria- CDC A048 del 31.12.2024) 31.12.2024 (doc. 13 Decreto nomine personale docente da GM A.S. 2024/25 Esiti Surroghe CDC A048 del 31.12.2024);
- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente.

per l'accertamento

- del diritto della ricorrente di accedere alla documentazione amministrativa oggetto di istanza di accesso generalizzato ex art. 5 co. 2 D.Lgs n. 33/2013, e di accesso agli atti ex artt. 22 ss. L. 241/1990 in relazione al “Concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.M 205/2023 artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e richiesta di riesame in via di autotutela (doc.3 Istanza di accesso agli atti e autotutela del 5.12.2024), sulla quale l’USR Sardegna ha deciso di pronunciarsi con un parziale rigetto, con provvedimento protocollo n. 1224 del 21.01.2025 (doc. 4 – Provvedimento parziale diniego e rigetto autotutela protocollo n. 1224 del 21.01.2025)

nonché per l'accertamento per l'accertamento e la declaratoria

del diritto della ricorrente a beneficiare della riserva dei posti prevista nel bando di concorso in relazione agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o alla riserva dei posti di cui all'art.1, comma 9-bis, Legge 21 giugno 2023, n. 74, in quanto volontario di servizio civile nazionale svolto senza demerito,

e per la condanna fatto

in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze, ad assegnare al ricorrente la riserva dei posti, alternativamente, di cui agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 o di cui all'art.1, comma 9-bis, Legge 21 giugno 2023, n. 74 in sede di valutazione titoli, adottando ogni provvedimento consequenziale per il corretto inserimento dello stesso nella graduatoria generale di merito, nell’elenco dei vincitori e la stipula del contratto di lavoro con effetti giuridici ed economici al pari degli altri vincitori.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Chiara Quartu e di Ministero

dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Gli Affari Europei e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Le Politiche di Coesione;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Considerato che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposto al rito ex art. 12 bis, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022;

2. Ritenuto, quindi, di dover disporre la conversione del rito fissando per il prosieguo una data compatibile con il rispetto dei termini previsti dal PNRR;

3. Ritenuto necessario procedere con l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria del concorso di interesse per la parte ricorrente;

Ritenuti sussistenti i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, per potersi procedere con la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami, con pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- dispone la conversione del rito di cui in motivazione;
- dispone l'incombente istruttorio di cui in motivazione;
- rinvia per la prosecuzione della fase cautelare alla camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Giovanni Caputi, Referendario

Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Ciro Daniele Piro

IL PRESIDENTE
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Ai sensi dell'art.16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, conv. in L.221/2012, introdotto dall'art. 52

D.L. n.90 del 24.06.2014,

ATTESTO

che l'antescritta ordinanza n. 04792/2025_REG.PROV.CAU. del 6.03.2025, pubblicata il 6.03.2025, relativa al ricorso proposto da Solinas Maria Giovanna contro il **Ministero dell'Istruzione e del merito, Ministero dell'Istruzione e del merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna**, in persona del Dir. p.t., il **Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR**, tutti rappresentati, difesi e domiciliati *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma e nei confronti di **Puchaczewski Jessica e Quartu Chiara**, è copia conforme del corrispondente provvedimento in formato digitale estratto dal fascicolo informatico n. 1599/2025 REG. RIC. Del TAR LAZIO – ROMA.

Sassari – Roma lì 10 marzo 2025